

NEWSLETTER OTTOBRE 2018

ARGOMENTI DEL MESE

In questo numero affrontiamo due problemi che spesso ricorrono nei quesiti posti nel FORUM:

- La **decadenza delle concessioni cimiteriali**; quando ci sono le condizioni e la procedura da seguire

La **DECADENZA** delle concessioni cimiteriali

Fatta salva la normativa Nazionale e Regionale, il rapporto tra l'amministrazione cittadina ed il concessionario, essendo il cimitero demanio comunale, è regolato dal combinato disposto tra norme contrattuali (concessione) e Regolamento di polizia mortuaria comunale. Pertanto è indispensabile che per chiarezza il Regolamento specifichi tutte le situazioni possibili e ne preveda la regolamentazione. Dovrebbe per esempio prevedere al proprio interno un articolo in cui viene precisato che le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve le norme di legge.

Il Comune può decretare la decadenza di una concessione cimiteriale nei seguenti casi.

Dopo 50 anni dall'ultima sepoltura

art. 92 c. 2 del D.P.R. 10.9.1990 n.285:

per le concessioni anteriori a questa data, di durata superiore ai 99 anni, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

I tre presupposti (superamento di 50 anni dall'ultima tumulazione, grave insufficienza del cimitero, impossibilità di ampliamento), debbono concorrere tutte.

Perché oggetto di lucro

art. 92 c. 4 del D.P.R. 10.9.1990 n.285:

Qualora vi sia stato lucro utilizzando la concessione. Esempio tipico è la vendita di posti salma rientranti in una concessione fatta dall'avente titolo. Tale vendita è generalmente sanzionata dai regolamenti comunali con la decadenza della concessione stessa.

Qui si innesca la problematica delle concessioni ad Associazioni, Confraternite o Misericordie. Il Comune dovrebbe vigilare che l'attività delle stesse non dia adito ad illeciti guadagni.

Per inosservanza dei patti contrattuali (concessione)

Il Comune, quale autorità cui, ai sensi dell'Art. 51 DPR 285/90, spetta la potestà di ordine e sorveglianza sui cimiteri, può pronunciare, nel rispetto delle modalità procedurali indicate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, la decadenza della concessione per inadempienza ai patti contrattuali contenuti nell'atto di concessione. Ad esempio:

- **Per mancata realizzazione/ultimazione del sepolcro entro i tempi concessi**

art. 92 c. 3 del D.P.R. 10.9.1990 n.285:

Nella concessione il Comune può prescrivere dei tempi massimi per realizzare il sepolcro, trascorsi i quali senza che venga realizzato, la concessione si ritiene decaduta.

- **Per la predisposizione di ulteriori posti salma rispetto agli autorizzati nella concessione**, violando l'Art. 94 comma 2 DPR 285/1990, anche post autorizzazione:
- **Per la realizzazione del sepolcro in difformità rispetto a quanto previsto in concessione**



Per tomba abbandonata

art. 63 del DPR 285/1990

- **per incuria**

Deve potersi dimostrare che da lungo tempo il titolare o chi per lui non si è recato in loco, e che l'area stessa risulta impraticabile e/o, comunque, il manufatto sulla stessa insistente risulti (ad esempio) gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono.

Alcune delle caratteristiche che deve presentare una tomba per essere considerata senza dubbio abbandonata possono essere inoltre la non leggibilità delle iscrizioni (obbligatorie la data di nascita, morte, nome e cognome), la mancanza di decoro causata da sporcizia, erbacce l'affaticamento delle strutture murarie o lapidee, il pericolo di caduta di pezzi di tomba con possibili danni ai frequentatori (quindi pericolo alla pubblica incolumità), la mancanza parziale o totale di lapide o loro grave danneggiamento.

L'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria spetta al concessionario, che può essere diffidato ad eseguire i lavori ecc. e, se non dovesse provvedere entro il termine assegnato, può essere dichiarata la decadenza. Nel caso di pericolo per la pubblica

incolumità, in caso di inadempienza, può provvedervi il Comune, recuperando le spese dal concessionario stesso anche mediante messa a ruolo.

Nel caso di costruzione da parte del Comune e concessione di solo diritto d'uso dei posti a tumulazione (es.: loculi), tale obbligo spetta al Comune.

- **per morte degli aventi diritto**

Se il regolamento comunale di polizia mortuaria non contemplasse o addirittura non ammettesse il così detto "istituto del subentro" (oppure anche non fosse contemplato il subentro nell'atto di concessione cimiteriale rilasciato) da parte degli aventi titolo nei confronti del fondatore del sepolcro, un'autorevole dottrina ritiene che, la morte del fondatore farebbe venir meno ogni figura di soggetto obbligato in base alla concessione.

Se il regolamento ammette il subentro, la mancata notifica da parte del subentrante comporta le stesse conseguenze.

E' di fatto obbligatoria la strada delle ricerche anagrafiche per identificare gli eredi o verificare se si sia estinta la famiglia.

Bisogna infatti distinguere tra diritto ad essere sepolto nella tomba ed obblighi manutentivi della stessa.

Il diritto di sepolcro, infatti è jure sanguinis, cioè dipendente dal rapporto di consanguineità col fondatore del sepolcro ed svincolato dalla quota ereditata.

La proprietà di un bene che insista su suolo cimiteriale dato in concessione non sempre comporta l'aver acquisito diritti sulla stessa concessione cimiteriale stessa, primo dei quali lo jus sepeliendi.

Qualora gli ultimi membri della famiglia originaria non abbiano provveduto alla destinazione del sepolcro per il tempo successivo alla loro morte nominando, ad esempio, un erede, con comunicazione della decisione assunta al Comune, si presume vi sia l'abbandono amministrativo e quindi si delibera la decadenza della concessione.

- **Per "non uso"**

Anche il "non uso" può esser un inadempimento causa di decadenza; si pensi, ad esempio ad una "tomba prenotata" rimasta vuota anche dopo la morte dell'avente diritto ad esservi sepolto, il quale, ovviamente è stato sepolto in altro sito. Conviene che tale condizione sia prevista nel regolamento di Polizia mortuaria comunale.

Procedura

La competenza e' dirigenziale (esclusiva e non derogabile, vedi art. 107, comma 4 D. Lgs. 267/2000) sia per le demolizioni che per interventi d'ufficio sia per la decadenza.

Le modalità procedurali sono indicate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

In particolare si richiama una frase della sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ.le, Sez. Unite, 9 marzo 1981): *"... Il procedimento che la p.a. dovrebbe adottare si sostanzia nello svolgimento di accurate e complete ricerche anagrafiche degli aventi titolo; qualora queste non sortissero i risultati sperati, il ricorso alle pubbliche affissioni appare l'ultima reale possibilità che ha la p.a. di adempiere all'obbligo di comunicazione.."* che evidenzia come non abbia giuridica efficacia un semplice cartello appeso sulla tomba da parte del Responsabile comunale.

Il procedimento che il Comune deve adottare è una ricerca anagrafica completa degli aventi titolo, fra l'altro sui certificati di stato di famiglia originari, anche in più Comuni.

Non basta che vi sia una dichiarazione del tipo: "Agli atti dell'Ufficio Demografico non risultano dati anagrafici onde verificare eventuali eredi di concessionari di tombe cimiteriali". L'art. 21-bis della legge n. 241/1990, per i provvedimenti che, come quelli in esame, risultino limitativi della sfera giuridica dei privati, richiede infatti che la



comunicazione venga effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile (art. 143 CPC “Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”) con la complicazione che non si tratta solo di accertamenti di trasferimenti di residenza, ma anche di accertamento di estinzione dei discendenti. Una informazione particolare da verificare riguarda l’eventuale esistenza di conviventi more uxorio.

Si può cominciare dal verificare che non vi siano eredi, oltre che discendenti.

È possibile trovare il testamento lasciato dalla persona deceduta e rintracciare gli eredi, accedendo al Registro generale dei testamenti. Il Registro ha sede presso l’Ufficio Centrale degli archivi notarili presso il Ministero della Giustizia.

Qualora identificabili gli aventi titolo, si procede a diffida a regolarizzare la situazione, e, nel caso di mancata risposta, si può procedere alla pronuncia di decadenza e alle operazioni seguenti.

Qualora la ricerca anagrafica e, nel caso, mediante ufficiale giudiziario non sortisse i risultati sperati, il ricorso alle pubbliche affissioni (cartelli sul sepolcro per congruo periodo e affissione all’Albo Pretorio) appare l’ultima reale possibilità che ha il Comune di adempiere all’obbligo di comunicazione.

In seguito alla pronuncia di decadenza della concessione, il Comune effettuerà a proprie spese la traslazione dei cadaveri, dei resti o delle ceneri negli appositi ambiti cimiteriali (campo inconsulti, ossario o cinerario comune), per dare luogo al restauro dei manufatti, o alla loro demolizione, in quanto beni ricadenti d’imperio, nella propria completa disponibilità. Se si conferiscono le ossa all’ossario comune si suggerisce di mantenere le stesse identificabili per un certo periodo (es. un anno in un sacco etichettato) in modo che se sorgessero richieste post termine procedura (es. ritorna il nipote dall’Australia e vuole collocare i resti in una nicchia ossario) vi si possa dare seguito.

Essendo intervenuta la decadenza, l’edificio costruito (cappella funeraria), i monumenti, le lastre tombali e gli accessori votivi divengono di proprietà del Comune, per accessione (artt. 934 – 938 codice civile), producendo la contemporanea demanialità del manufatto stesso, per effetto dell’art. 825 codice civile.

Attenzione: la gestione delle concessioni non è una procedura che prevede solo costi per il Comune ma al contrario sono processi che possono essere tariffati (il subentro, le verifiche alle tombe ed all’archivio cimiteriale, ecc.) inoltre occorre tener presente che la riconcessione di una tomba privata riacquisita dal Comune contemplerà nella tariffa di concessione anche le spese sostenute per la procedura di decadenza e nel caso per la perizia tecnica estimativa.



FLOW CHART PROCEDURA

Interventi urgenti (pubblica incolumità) con avente titolo noto

- Ingiunzione (PEC – raccomandata) all'avente titolo
- Dopo congruo tempi per la risposta → se provvede l'interessato: verifica
- ↓ se non provvede l'interessato: eventuale intervento a carico del Comune
- Recupero spese con messa a ruolo

Decadenza

- Verifica delle condizioni per cui è possibile iniziare un procedimento di decadenza
- Ricerche anagrafiche sugli aventi diritto → si trovano. Ingiunzione (PEC – raccomandata) all'avente titolo
- ↓ non si trovano. Avviso sulla tomba e pubblicazione all'Albo Pretorio
- Attesa tempi di risposta; si consiglia 1 anno
- Determina dirigenziale
- Svuotamento tomba; si consiglia di mantenere i resti ossei in sacchi identificabili per 1 anno.
- demolizione, o riassegnazione mediante bando, o riutilizzo (es: ossario comune)



Sepolcro Rucellai. Una piccola cappella funeraria costruita all'interno della Cappella Rucellai della chiesa di San Pancrazio, Firenze. E' stato commissionato da Giovanni di Paolo Rucellai e costruito su progetto di Leon Battista Alberti a imitazione o l'emulazione del Santo Sepolcro nelle Anastasis in Gerusalemme. Vi sono contenute le tombe di Giovanni Rucellai e membri della sua famiglia. (Immagine da <http://www.italianways.com>)

La redazione di TuttoSuiCimiteri

Arch. Luigi Baroni 338 707 6672

ing. Vittorio Cingano 347 2525 020



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple.

Cingano
Studio di Ingegneria

*Via Alberto Mario, 38 – 36100 Vicenza
Tel. e fax 0444 961338 – 347 2525020
e-mail: cingano@ordine.ingegneri.vi.it
www.cingano.eu*

Lo Studio opera da oltre 20 anni nel settore cimiteriale ed è specializzato nella:

- stesura di Regolamenti di Polizia Mortuaria e Tariffari*
- redazione di Piani Regolatori Cimiteriali*
- redazione di protocolli chiavi in mano per l'esternalizzazione della gestione dei servizi cimiteriali sia per conto di enti pubblici (concessioni) sia per imprese (Project Financing)*
- progettazione di cimiteri per animali e impianti di incenerimento*
- progettazione di impianti di cremazione*
- consulenza per imprese che vogliono proporre operazioni in finanza di progetto (Project Financing) per la costruzione e gestione di cimiteri e impianti di cremazione*

